



ARTCal
AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Delibera n. 38 del 10.07.2018

Oggetto: Approvazione schema di Patto d'integrità.

Commissario Dott. Francesco Cribari

Assiste il Direttore reggente dell'ARTCal, Avv. Valeria A. Scopelliti.

Il Direttore reggente Avv. V. A. Scopelliti

La Delibera si compone di n. 4 pagine comprese di frontespizio e n. 1 allegati.

Il Commissario

Visti:

- la L.r. n. 35/2015 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari, quale commissario dell’Art-Cal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’Art-Cal;
- la DGR n. 83 del 19.03.2018, con la quale sono state affidate le funzioni di Direttore reggente dell’ARTCal all’Avv. Valeria Adriana Scopelliti, dirigente di ruolo della Giunta Regionale in servizio presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità”;
- il DPGR n. 30 del 26 aprile 2018, con il quale è stato nominato il Direttore reggente dell’Ente, ai sensi dell’art. 13, comma 9, della L.r. n. 35/2015;
- il Regolamento regionale n. 14/2016 avente ad oggetto il “Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (Art-Cal)”;
- lo Statuto dell’Art-Cal, approvato con delibera n.1/2017;
- la L. n. 190/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 33 del 2013, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 62 del 2013 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 del 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT), contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la Delibera n. 831 del 2016 dell’ANAC, “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- la Delibera dell’ANAC n. 1208 del 2017, “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- la Delibera ARTCal n. 32 del 2018 di approvazione del “Piano di prevenzione della corruzione 2018-2020”.

Premesso che:

- l’art. 1, comma 17, della n. 190/2012 stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 del 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

- l'allegato 1 al PNA, al punto sub B.14, dispone che "I patti di integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto".

Ritenuto necessario implementare gli strumenti attuali con ulteriori misure di prevenzione a presidio delle attività connesse agli affidamenti di beni, servizi e lavori e, allo stesso tempo, rafforzare i piani della legalità, trasparenza e contrasto ad ogni forma di illegalità.

Considerato che il Patto d'integrità:

- è indicativo dell'impegno della stazione appaltante e dei concorrenti e dell'aggiudicatario a tenere un reciproco comportamento rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché un espresso impegno in tema di anticorruzione, di assolvimento delle misure etico-sociali volte a tutelare la salute dei lavoratori impegnati nell'appalto, e di assenza di discriminazioni;
- è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo;
- è espressione di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti;
- è uno strumento significativo in prospettiva preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici.

Ritenuto, sulla scorta di tutto quanto finora esposto, di dover approvare lo schema di Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici che andrà inserito negli atti di gara ponendolo come condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012.

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del suddetto Patto, l'impresa concorrente accetta le regole del bando che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alle gare;
- con tale Patto si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità a tutti i partecipanti alle procedure di gara nonché una trasparente esecuzione del contratto assegnato, rafforzando anche gli obblighi di correttezza e trasparenza.

Visto lo schema di Patto d'integrità, quale Allegato "A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Richiamato il dettato dell'art. 13, co 1, della L.r. n. 35 del 2015, ai sensi del quale le deliberazioni degli organi dell'ARTCal sono validamente assunte senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi della Regione e degli enti locali.

Dato atto:

- che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
- che il Direttore reggente è stato nominato con Decreto del Presidente n. 30 del 26 aprile 2018 e che, alla data odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ARTCal ex art. 13, comma 3, in particolare l'Assemblea, il Presidente e il Comitato istituzionale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore reggente dell'ARTCal in ordine alla regolarità amministrativa della deliberazione ex art. 13, comma 9 bis, lett. b), della L.R. n. 35/2015.

Delibera

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte sostanziale ed integrale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** l'Allegato "A", relativo allo schema di Patto d'integrità, da inserire obbligatoriamente negli avvisi, bandi, lettere di invito, capitolati e contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull'Albo on line dell'ARTCal.


Il Direttore reggente
Avv. Valeria A. Scopelliti


Il Commissario
Dott. Francesco Cribari



ARTCal
AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

PATTO D'INTEGRITÀ

tra

L'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ART Cal), codice fiscale 97087640799, con sede presso la Cittadella Regionale in Catanzaro, rappresentata dal Commissario, il Dott. Francesco Cribari nato a Roma il 5.01.1964, di seguito "ART Cal"

e

_____, con sede legale in _____ Via _____ n. _____ cap _____, codice fiscale _____ partita IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____ codice fiscale _____, nella qualità di _____ e legale rappresentante, di seguito "Contraente"

Si Conviene e Si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione di ART Cal e dei partecipanti alla procedura di affidamento di beni, servizi e lavori, al fine di conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché cristallizza l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, né direttamente né indirettamente, al fine dell'aggiudicazione della procedura e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del contratto da essa scaturente.

Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

Il sottoscritto Contraente s'impegna a segnalare ad ART Cal qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Contraente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla Gara.

Il Contraente s'impegna altresì a informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 3 Obblighi della Stazione Appaltante

L'ART Cal si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi.

Art. 4 Violazione del Patto di integrità

Il Contraente prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese con il presente "Patto di Integrità" e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso assunti, comunque accertati dall'ART Cal, potranno essere applicate, nei suoi confronti, una o più delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato ad ART Cal nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della Gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del Concorrente dalle gare indette da ART Cal per 5 anni.

Art. 5 Efficacia del patto di integrità e Foro Competente

Gli effetti del presente Patto di Integrità e l'applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara. L'esclusione dalla procedura dalla procedura di gara consegue, comunque, alla mancata presentazione del presente "Patto di Integrità", debitamente sottoscritto, unitamente alla documentazione a corredo dell'offerta.

Per ogni controversia, da risolversi in via giudiziaria, relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, il Foro competente è Catanzaro.

Per ARTCal

Il Commissario

Dott. Francesco Cribari

Il Contraente